

Polizza assicurativa in materia di
responsabilità civile degli
Amministratori, Sindaci e personale
direttivo del Gruppo IntesaBci

Stipulazione di una polizza assicurativa in materia di responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e personale direttivo del Gruppo IntesaBci.

Signori Azionisti,

circa il quarto punto dell'O.d.g. di Parte ordinaria, come già avvenuto all'Assemblea del 15 aprile 1999 si sottopone alla Vostra approvazione la stipula di una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile di Amministratori, Sindaci e personale direttivo del gruppo IntesaBci.

Tale polizza prevede la copertura assicurativa per i danni patrimoniali cagionati alla Società contraente, alle sue controllate dirette ed indirette nonché alle società partecipate ed enti terzi, ai relativi soci e creditori sociali ed inoltre ai terzi in genere da parte dei relativi Amministratori, Sindaci e personale direttivo in conseguenza di comportamenti colposi tenuti nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Il contraente sarà IntesaBci che ha interesse alla stipula di tale polizza, risultando ad un tempo sia il soggetto beneficiario della copertura assicurativa per quanto riguarda la responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci non dipendenti, sia il soggetto assicurato per quanto riguarda la responsabilità civile del personale direttivo dipendente.

Poiché la precedente polizza è venuta a scadere lo scorso anno, si è concordato con la Compagnia di Assicurazioni il rinnovo della medesima, subordinatamente peraltro alla approvazione di codesta Assemblea.

Le condizioni più rilevanti della nuova polizza sono le seguenti:

- la durata è dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2004 e il massimale di copertura (con un sottolimito di 10.329.000 Euro per le società non controllate) è di 36.152.000 Euro per sinistro e per anno assicurativo con un premio annuale lordo effettivo per la prima annualità di 1.292.000 Euro circa, modificabile per i periodi successivi in proporzione alle società ricomprese nella copertura (nuovi inserimenti e/o cancellazioni);
- la copertura concerne anche le perdite pecuniarie per irregolarità derivanti da violazioni in materia tributaria e di contribuzione obbligatoria con il massimale di 516.460 Euro e con una franchigia di 10.000 Euro;
- non sussiste franchigia alcuna per la responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci nell'esercizio delle rispettive funzioni, mentre è prevista una franchigia di 500.000 Euro solo per il caso di responsabilità civile della società verso i terzi;
- è escluso il diritto di surroga della Compagnia nei confronti degli Amministratori e Sindaci, mentre tale diritto è mantenuto solo per il caso di responsabilità civile dei dipendenti, da esercitarsi solo previo consenso di IntesaBci o delle società controllate dirette o indirette interessate;
- la copertura assicurativa riguarda anche le spese legali sia stragiudiziali che giudiziali per tutte le vertenze originarie da sinistri oggetto della copertura assicurativa e ciò con un massimale pari al 25% del massimale annuo complessivo di polizza;
- alla scadenza della polizza, in caso di mancato rinnovo della stessa è possibile attivare la copertura assicurativa per i "sinistri" che emergessero

successivamente alla scadenza entro un periodo di 60 mesi (pari alla prescrizione quinquennale applicabile ai rapporti societari: c.d. "periodo di osservazione") corrispondendo alla Compagnia uno specifico premio integrativo pari a 1.615.000 Euro.

Rispetto alla polizza previgente, fermi rimanendo i massimali di copertura, sono aumentati i limiti delle franchigie nonché il premio annuo lordo, che risulta aumentato anche in relazione alla circostanza che la copertura assicurativa verrebbe estesa anche agli esponenti delle società già facenti parte del Gruppo Comit (in sostituzione dell'analoga polizza a suo tempo stipulata da Comit medesima).

Si chiede quindi all'Assemblea di autorizzare la stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile per gli Amministratori, Sindaci ed il personale direttivo di IntesaBci e sue controllate dirette ed indirette nonché partecipate, alle condizioni illustrate.

Si chiede, altresì, di autorizzare sin d'ora i successivi rinnovi di detta polizza (nonché l'eventuale attivazione della copertura per il "periodo di osservazione", in caso di mancato rinnovo), dando mandato al Presidente e agli Amministratori Delegati, in via fra loro disgiunta, di definire di volta in volta i contenuti della copertura assicurativa alle migliori condizioni di mercato e purché il premio annuo non sia superiore, in conseguenza delle consuete rivalutazioni e degli adeguamenti della copertura medesima che si rendessero necessari, di più del 30% all'ultima annualità pagata.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 16 ottobre 2001